



# CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43 del 21-12-2024	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) E RICOGNIZIONE SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 D.LGS. N. 201/2022).
-------------------------	--

L'anno *duemilaventiquattro* addì *ventuno* del mese di *dicembre* alle ore *12:00* nella Sala Consiliare di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza	Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
Giacon Thomas	P	Luppi Roberto	P
Capanna Michele	P	Tessarín Marino	P
Tessarín Alessia	P	Veronese Maura	P
Bovolenta Chiara	P	Mancin Dorianò	P
Permunián Stefano	P	Mantovan Mario	P
Gennari Francesca	P	Ferro Adam	P
Pregnoлатò Francesca	P	Finotti Cecilia	A
Marangon Liliana	A		

Presenti: 13 Assenti: 2

Invitato alla seduta senza diritto di voto ai sensi dell'art.22 dello Statuto Comunale, l'assessore esterno

Cognome e nome: Girardello Michela	Presenza: P
------------------------------------	-------------

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Alessandro Ballarin.

Stefano Permunián nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Bovolenta Chiara

Pregnoлатò Francesca

Mantovan Mario

e constatato legale il numero degli intervenuti invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**PROPOSTA DI DELIBERA N. 47 DEL 06.12.2024 AD OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) E RICOGNIZIONE SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 D.LGS. N. 201/2022).**

**UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.lgs. n. 175/2016, e s.m.i., nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- che l'art. 4, comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “*strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportati negli allegati alla presente deliberazione e che, a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019), “*non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile*”.

**CONSIDERATO:**

- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

- inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**CONSIDERATO**, altresì; che:

- l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

**TENUTO** conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO** conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Porto Viro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Comune di Porto Viro;

**ATTESO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2023, è stato istruito dal servizio competente, con le risultanze inserite nei modelli predisposti secondo le Linee Guida Mef – Cortei dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro, allegati quali parti integranti e sostanziale al presente provvedimento;

**VISTI**, quindi, gli atti istruttori effettuati dal servizio competente in ordine alle partecipazioni societarie detenute e l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nei citati allegati al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta, e in particolare:

- Mantenimento senza interventi per le partecipazioni dirette in Acquevenete S.p.a., Ecoambiente S.r.l. e Azienda Servizi Strumentali S.r.l.;
- Mantenimento senza interventi per le partecipazioni indirette in Viveracqua S.c.a r.l. e Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a socio unico (in sigla Polaris S.r.l.);
- Intervento di razionalizzazione, con procedura di scioglimento e fallimento della partecipazione diretta nella società Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione, in quanto inattiva, in liquidazione e in fallimento, e priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a), del T.U.S.P.;
- Intervento di razionalizzazione, con procedura di liquidazione della partecipazione nella "società tramite" Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione, delle partecipazioni indirette in Servizi Logistici S.p.a., Attiva Formazione Lavoro S.r.l. e Interporto di Rovigo S.p.a.;
- Intervento di razionalizzazione, con procedura di cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 31/12/2025 della partecipazione indiretta in Polesine TLC S.r.l. da parte della "società tramite" Ecoambiente S.r.l.;

**EVIDENZIATO** che, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, non è comunque possibile procedere direttamente con un proprio piano di razionalizzazione, in quanto tali partecipazioni sono collegate alla partecipazione diretta della società tramite;

**DATO ATTO** che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società *Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione* dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa (tutt'ora in corso), nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

**VISTO**, inoltre, l'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022:

*"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

**RICONOSCIUTO** che, come evidenziato dalla appena citata normativa, la ricognizione e la relazione sono approvate annualmente contestualmente alla ricognizione ordinaria delle società partecipate, di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

**VISTA** l'allegata relazione sulla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del territorio, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposta dall'Ufficio competente;

**RITENUTO** necessario provvedere ad adeguate forme di pubblicità e trasparenza desumibili dall'analisi contenuta nella citata relazione pubblicandone tempestivamente l'analisi sul sito istituzionale del Comune di Porto Viro e di trasmetterla contestualmente all'Anac;

**TENUTO** conto, al riguardo, del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni (Verbale n. 19 del 12/12/2024);

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 *bis* – 1° comma del D.lgs. n° 267/2000;

**DATO ATTO** che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria ai sensi degli artt. 49-1° comma e 147 *bis* 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, conseguentemente, la ricognizione ordinaria di tutte le società partecipate dal Comune di Porto Viro alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, come dai dati riassunti negli allegati modelli predisposti secondo le Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e così riassunti:
  - a. Mantenimento senza interventi per le partecipazioni dirette in *Acquevenete S.p.a.*, *Ecoambiente S.r.l.* e *Azienda Servizi Strumentali S.r.l.*;
  - b. Mantenimento senza interventi per le partecipazioni indirette in *Viveracqua S.c.a r.l.* e *Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. a socio unico* (in sigla *Polaris S.r.l.*);
  - c. Intervento di razionalizzazione, con procedura di scioglimento e fallimento della partecipazione diretta nella società *Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione*, in quanto inattiva, in liquidazione e in fallimento, e priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a), del T.U.S.P.;
  - d. Intervento di razionalizzazione, con procedura di liquidazione della partecipazione nella "società tramite" *Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione*, delle partecipazioni indirette in *Servizi Logistici S.p.a.*, *Attiva Formazione Lavoro S.r.l.* e *Interporto di Rovigo S.p.a.*;
  - e. Intervento di razionalizzazione, con procedura di cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 31/12/2025 della partecipazione indiretta in *Polesine TLC S.r.l.* da parte della "società tramite" *Ecoambiente S.r.l.*;
- 3) Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società *Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione* dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa (tutt'ora in corso), nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;
- 4) Di dare altresì atto che, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, non è possibile procedere direttamente con un proprio piano di razionalizzazione, in quanto tali partecipazioni sono collegate alla partecipazione diretta della società tramite;
- 5) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 6) Di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione ordinaria, di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- 7) Di trasmettere le risultanze del presente atto deliberativo alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

- 8) Di approvare la ricognizione periodica e la relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del territorio, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 9) Di pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale del Comune di Porto Viro e di trasmettere contestualmente all'Anac la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del territorio, di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022.

=====

**Si dà atto che per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**UDITI** gli interventi **come di seguito integralmente riportati:**

### **PRESIDENTE STEFANO PERMUNIAN**

Prego Vice Sindaco.

### **VICE SINDACO THOMAS GIACON**

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Questa delibera si rende necessaria in quanto propedeutica alla approvazione del prossimo bilancio di previsione triennale 2025-2027 e le società partecipate dirette e indirette sono: Acque Venete S.p.A., Ecoambiente s.r.l., Azienda Servizi Strumentali s.r.l. Il mantenimento senza interventi per le sopra citate, e mentre senza interventi ma indirette: Vivere Acqua, Polesana Azienda rifiuti - Polaris. Intervento di razionalizzazione con procedura di fallimento e scioglimento della società diretta Trasformazioni territoriale Veneto S.p.A., in liquidazione in quanto inattiva in fallimento e priva dei requisiti di cui art. 4. intervento di razionalizzazione, con procedura di liquidazione della partecipazione società tramite Trasformazioni territoriale Veneto S.p.A., in liquidazione e partecipazione indiretta di Servizi logistici, Attiva per la formazione di lavoro s.r.l. e Interporto Rovigo S.p.A. Intervento di razionalizzazione con concessione di partecipazione a titolo oneroso entro 31.1.25 in Polesine TLC s.r.l. da parte di Ecoambiente.

Do un aggiornamento che non è parte dell'ordine del giorno ma credo giusto che il Consiglio lo sappia, ci siamo trovati in questa settimana in assemblea del Consorzio di sviluppo in liquidazione, e è stata trovata una intesa da parte di tutti i sindaci di estinguere il debito contratto per i famosi impianti fotovoltaici, nati nel 2010, penso, per estinguere il debito complessivo di 3,2 milioni di euro. I sindaci hanno dato tutti la propria disponibilità in quanto, a parte qualche Comune dell'Alto Polesine che non ha le somme disponibili, ma è poca cosa, hanno già accantonato le cifre necessarie. Pertanto la intesa è di pagare e dare soldi al Consorzio di sviluppo, solo se legato allo scioglimento definitivo della società, altrimenti non abbiamo nessun obbligo fino alla data 2032, se non sbaglio, e quindi questa la decisione presa quasi all'unanimità e probabilmente nell'anno nuovo troveremo una soluzione definitiva, per la liquidazione completa del Consorzio di sviluppo, dando la possibilità ai Comuni che non hanno disponibilità economica o non hanno vincolato i fondi, di pagare il debito in due rate annuali.

### **PRESIDENTE STEFANO PERMUNIAN**

Grazie. E' aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Passiamo alla votazione:

Presenti: 13

Favorevoli? 9 favorevoli - Contrari? Nessuno - Astenuti? 4 astenuti

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 9 favorevoli - Contrari? Nessuno - Astenuti? 4 astenuti

=====

**Terminato** il dibattito,

il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'argomento,

presenti n. 13 Consiglieri Comunali, **con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Veronese Maura, Mancin Doriano, Mantovan Mario, Ferro Adam)** espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

SU proposta del Presidente Permunion Stefano;

**con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Veronese Maura, Mancin Dorian, Mantovan Mario, Ferro Adam)** espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.

Il Presidente  
F.to Stefano Permunion

Il Segretario  
F.to Alessandro Ballarin

---

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) E RICOGNIZIONE SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 D.LGS. N. 201/2022).**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

Data 16-12-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Luni Marco.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2023 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) E RICOGNIZIONE SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 D.LGS. N. 201/2022).**

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

Data 16-12-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Luni Marco.

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 09-01-2025

F.to L' INCARICATO

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

F.to IL RESPONSABILE

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.**

Porto Viro, li

Il Funzionario Incaricato

---